

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 20/04/2011 n. 2247

d.lgs 163/06 Articoli 30, 84 - Codici 30.1, 84.1

Il principio della pubblicità delle sedute può dirsi rispettato quando siano aperti in seduta pubblica i plichi contenenti la documentazione amministrativa e quelli contenenti le offerte economiche. Nel caso di concessione di servizi, la mancata lettura delle offerte economiche nella seduta pubblica è giustificata dalla circostanza che l'esame delle offerte economiche non si esaurisce nel mero riscontro oggettivo del dato numerico ma implica la valutazione del tenore dell'offerta alla luce del collegato piano economico finanziario che costituisce parte integrante dell'offerta.